

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 2 LUGLIO 2008, N. 26524: i limiti alla “assimilazione” delle acque di vegetazione residue dalla lavorazione meccanica delle olive alle acque reflue urbane.

In materia di “assimilazione” delle acque di vegetazione residue dalla lavorazione meccanica delle olive alle acque reflue urbane «...*premessso che l’art. 101 co. 7 lett. c) D.Lgs 152/06, pur eliminando il limite dei due terzi contenuto nell’art. 28 D.lgs. 152/99 fa ora riferimento alla “materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall’attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità” e che nessuna specifica modifica risulta ulteriormente apportata sul punto dal dlgs n. 4/2008, va evidenziato che non solo la limitazione indicata trova espresso aggancio nel dato normativo citato ma che quest’ultimo appare agevolmente spiegabile con la necessità di escludere dalla equiparazione gli scarichi provenienti da attività che hanno comunque prevalente caratterizzazione industriale....»*



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

26524 / 08

UDIENZA PUBBLICA

DEL 20/05/2008

SENTENZA

N. 01229 /2008

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. ONORATO PIERLUIGI	PRESIDENTE	
1.Dott.PETTI CIRO	CONSIGLIERE	REGISTRO GENERALE
2.Dott.TERESI ALFREDO	"	N. 040554/2007
3.Dott.SQUASSONI CLAUDIA	"	
4.Dott.SARNO GIULIO	"	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ORDINANZA

sul ricorso proposto da :

1) DE GREGORIS GREGORIO

N. IL 16/11/1955

avverso SENTENZA del 15/02/2007

TRIBUNALE

di LATINA

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere

SARNO GIULIO

Udito il Procuratore Generale in persona del *dott. Baglione Tredici*

che ha concluso per *l'irreversibilità del titolo*

Udito, per la parte civile, l'Avv.

Udit i difensor Avv.

Con la sentenza in epigrafe il tribunale di Latina condannava De Gregoris Gregorio alla pena di euro 3000 di ammenda per il reato di cui agli artt. 49 e 59 co. 1 DLgs 152/1999 per avere attivato uno scarico di acque reflue industriali consistenti nelle acque di molitura delle olive e del lavaggio delle olive in un canale di scolo confluyente nel fiume Amaseno in assenza della prescritta autorizzazione, fatto accertato in Sonnino il 16.1.2003.

Contestualmente l'imputato veniva invece assolto dalla rimanente contestazione concernente la violazione degli artt. 27, 28 e 51 co. 1 DLgs 22/97.

Avverso tale decisione propone appello l'imputato chiedendo l'assoluzione dal reato perché il fatto non costituisce reato e/o per non aver commesso il fatto ed, in subordine, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

Versandosi nella specie in ipotesi di condanna alla sola pena dell'ammenda l'impugnazione veniva convertita in ricorso per cassazione.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Il ricorrente invoca l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato sul presupposto che le acque di vegetazione residue dalla lavorazione meccanica delle olive andrebbero comunque assimilate alle acque reflue urbane non essendovi motivo di limitare tale assimilazione alla provenienza da attività di coltivazione dei fondi dei quali si abbia per almeno due terzi la disponibilità, secondo quanto indicato dal DLgs 152/99. Orbene, premesso che l'art. 101 co. 7 lett. c) DLgs 152/06, pur eliminando il limite dei due terzi contenuto nell'art. 28 DLgs 152/99 fa ora riferimento alla "materia prima lavorata proveniente in misura *prevalente* dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità" e che nessuna specifica modifica risulta ulteriormente apportata sul punto dal dlgs n. 4/2008, va evidenziato che non solo la limitazione indicata trova espresso aggancio nel dato normativo citato ma che quest'ultimo appare agevolmente spiegabile con la necessità di escludere dalla equiparazione gli scarichi provenienti da attività che hanno comunque prevalente caratterizzazione industriale come accade nel caso di specie in cui la contestazione ha riguardo all'attività di un centro di produzione olii.

Peraltro il comma 14 del dlgs 152/09 continua a prevedere, analogamente all'art. 59 co. 11 bis dlgs 152/99, come modificato dal Dlvo 258/2000, la



sanzionabilità penale della utilizzazione delle acque in questione, quand'anche in ambito agronomico, se al di fuori dei limiti consentiti.

La circostanza dell'attualità dello scarico anch'essa dedotta dal ricorrente, attiene evidentemente al merito e non è sindacabile in questa sede.

Infine il reato non era certamente prescritto al momento della decisione del tribunale dovendosi tenere conto del fatto che, per effetto delle interruzioni, la prescrizione del reato maturava alla data del 29.11.2007.

Né infine il ricorso può essere validamente proposto secondo il costante orientamento della corte, unicamente per far valere la prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende.


PQM

La Corte Suprema di Cassazione

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 20.5.2008

Il Consigliere estensore



Il Presidente

